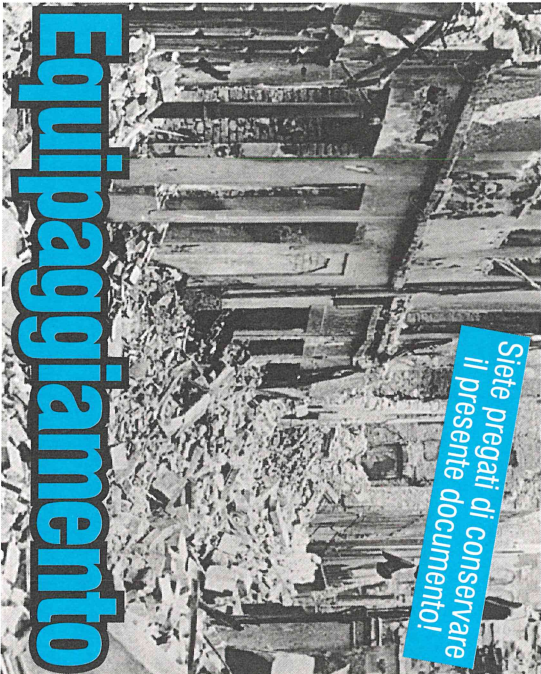
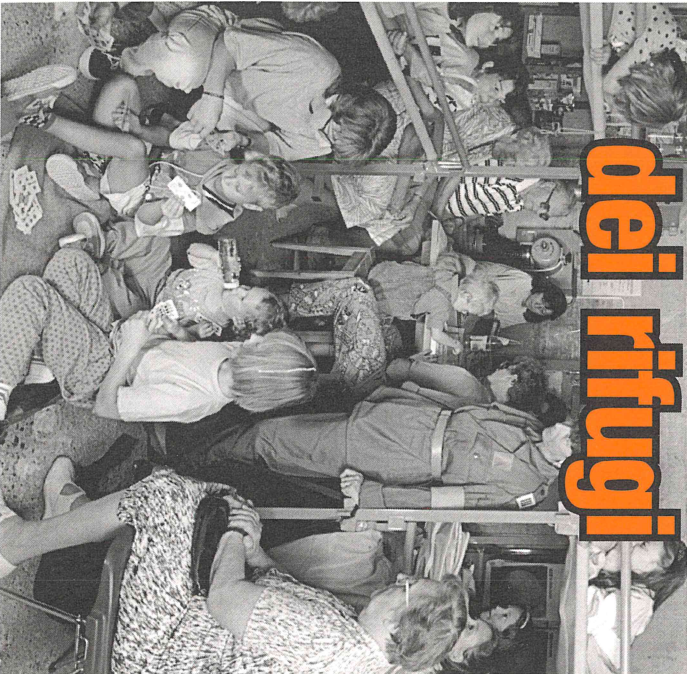




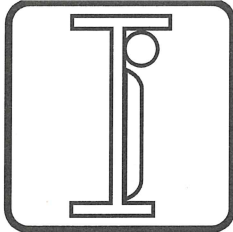
Promemoria per i proprietari di immobili



Equipaggiamento



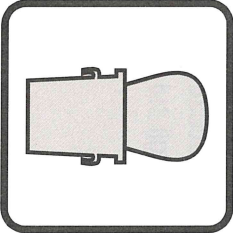
Posti-letto



Per ogni posto protetto dev'essere preparato un posto-letto conforme alle prescrizioni dell'Ufficio federale della protezione civile. Se la configurazione, il volume o la capacità dell'apparecchio di ventilazione del rifugio divergono dalle norme stabilite, il competente ufficio della protezione civile, previo esame della situazione, riduce di conseguenza il numero di posti-letto da acquistare.

Il sistema a 3 piani permette di sfruttare in modo ottimale lo spazio disponibile.

Equipaggiamenti di latrine



Il numero delle latrine a secco dipende dal numero dei posti protetti. Esistono assortimenti di latrine a secco per 8, 15 e 30 persone, a dati rispettivamente per rifugi con 1 a 10, 11 a 20 e 21 a 30 posti protetti. Per i rifugi con più di 30 posti protetti si devono acquistare gli assortimenti supplementari corrispondenti. Se nel rifugio ci sono dei WC, si devono acquistare equipaggiamenti di latrine di soccorso supplementari per WC in luogo delle latrine a secco.

I rifugi con oltre 30 posti protetti devono essere equipaggiati con cabine per latrine. Vengono installate 2 cabine per 31 a 60 posti protetti e una cabina supplementare ogni ulteriore unità di 30 posti protetti.

Se i rifugi sono privi di cabine per latrine fisse, i proprietari provvedono all'acquisto di cabine mobili.

Siete pregati di conservare il presente documento!

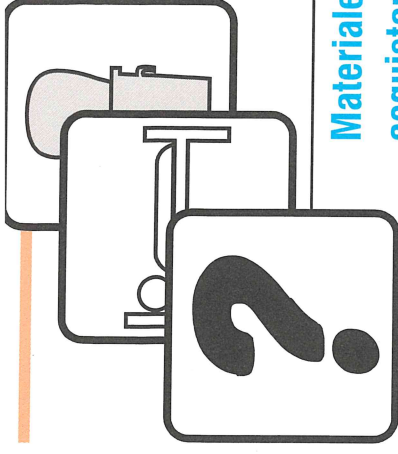


Ufficio federale della protezione civile

Promemoria per i proprietari di immobili

Equipaggiamento dei rifugi

I rifugi offrono la miglior protezione in caso di conflitti armati o catastrofi di diverso genere. Dato che, a seconda delle circostanze, il soggiorno negli stessi può protrarsi per un periodo prolungato, è opportuno che i rifugi siano dotati di un equipaggiamento minimo. Diversi pericoli implicano l'occupazione dei rifugi entro termini molto brevi, per cui gli elementi d'arredamento principali devono sempre essere disponibili. Di conseguenza il Consiglio federale (sulla scorta dell'articolo 8 della legge sull'edilizia di protezione civile) ha ordinato ai proprietari di immobili di equipaggiare, entro il 31 dicembre 2000, tutti i rifugi completi con il materiale descritto qui di seguito. I rifugi ubicati negli edifici nuovi vengono equipaggiati prima del collaudo.

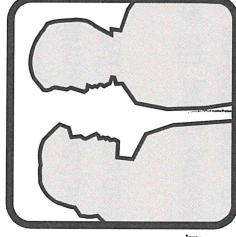


Materiale da acquistare

È prescritto l'acquisto di posti-letto fissi o accatastabili, nonché di equipaggiamenti di latrine (dettagli sul retro).

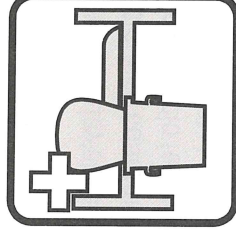
Modo di procedere

Consulenza di esperti



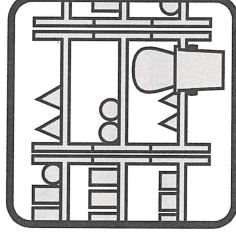
Devono essere acquistati equipaggiamenti adatti ai singoli rifugi. È consigliabile consultare per tempo un esperto del competente ufficio della protezione civile (comunale o regionale).

Materiale



I posti-letto e gli equipaggiamenti di latrine sono ottenibili in commercio. I proprietari di immobili avranno cura di acquistare modelli conformi alle prescrizioni dell'Ufficio federale della protezione civile (richiedere una conferma da parte del fornitore).

Deposito



Il materiale precitato dev'essere depositato nel rifugio stesso o nelle sue immediate vicinanze. Il proprietario è tenuto a sostituire il materiale perso o danneggiato. Le prescritte prescrizioni non limitano in alcun modo l'utilizzazione dei rifugi a fini estranei alla protezione civile. Infatti i posti-letto accatastabili e gli equipaggiamenti di latrine non occupano molto spazio. Inoltre i posti-letto possono in parte essere utilizzati come scaffali.